

Art. 30.
(Compiti degli enti locali)

1. Il PTCP, per gli ambiti di cui al presente Capo, detta criteri per garantirne la tutela e favorirne la riqualificazione.
2. Il PTCP detta la metodologia e coordina la individuazione delle aree per le attrezzature e per gli insediamenti di interesse intercomunale, stabilendo anche concreti riferimenti territoriali, nonche' definisce, previa intesa istituzionale con i Comuni interessati, le aree destinate ad attrezzature e servizi di rilievo provinciale.
3. La Provincia, per le aree intercomunali di sviluppo degli insediamenti abitativi e produttivi, di cui al precedente comma, stabilisce, nei limiti fissati dalla Regione, le differenze massime dei valori del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria da applicare da parte dei Comuni.
4. La Provincia in sede di Conferenza istituzionale di cui all'art. 9 comma 2, della legge regionale n. 31/97, verifica le altezze massime degli edifici previste nel PRG, destinati alla residenza con riferimento a quelli gia' esistenti in modo da non compromettere le immagini dell'Umbria.
5. I Comuni individuano e disciplinano le macroaree e gli ambiti urbani e periurbani di interesse comunale di cui all'articolo 2 delle legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, acquisendo come direttive di riferimento quanto previsto al comma 2 dell'articolo 27 e, in particolare, sulla base dei seguenti ulteriori criteri:
 - a) razionalizzazione e recupero delle aree e dei volumi edilizi esistenti adeguando la dotazione di infrastrutture e di servizi;
 - b) accessibilita' dal sistema viario di interesse regionale e provinciale attraverso una viabilita' comunale di raccordo che eviti la congestione del traffico;
 - c) contiguita' ad ambiti gia' previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ed in corso di attuazione;
 - d) presenza di impianti di trattamento dei reflui e di smaltimento dei rifiuti, nonche' di un adeguato approvvigionamento idrico ed energetico;
 - e) non utilizzazione delle aree in presenza di un rischio idraulico di esondazione e di frana;
 - f) non compromissione degli elementi ambientali di cui ai commi 1 e 2 lett. a), dell'art. 25, nella definizione della parte operativa del PRG e dei relativi piani attuativi;
 - g) previsione di insediamenti produttivi in coerenza con le indicazioni delle carte n. 29, 30, 31 e 32.
6. Nelle zone produttive "D", di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, i Comuni nel P.R.G., parte strutturale, possono individuare, anche per ambiti, le destinazioni d'uso compatibili direzionali, commerciali e per servizi, sia pubblici che privati, indicando le percentuali massime della volumetria o superficie utile/coperta consentita nelle rispettive aree o comparti.
7. Nelle aree o comparti inseriti nelle zone "D" i Comuni possono prevedere la realizzazione di centri servizi per attivita' logistiche del trasporto delle merci nonche' di parcheggi attrezzati per la sosta dei mezzi pesanti e la loro manutenzione, in rapporto alle dimensioni e qualita' degli insediamenti previsti.
8. Il PRG, parte strutturale, disciplina gli insediamenti di cui all'art. 28 ai fini della loro tutela e valorizzazione, in coerenza al PUT e al PTCP.